



Città di Melegnano

**REGOLAMENTO
DEL REFERENDUM**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 28 febbraio 1994

Modificato con delibere di Consiglio Comunale:

n. 78 del 22 giugno 1995

n. 44 del 15 aprile 2019

n. 132 del 13 dicembre 2019

C A P O I

NORME GENERALI

ART. 1 Finalità

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla Legge n. 142/90, (ora dlgs 267/2000) disciplinato dallo Statuto comunale al Capo IV del Titolo II (Titolo II Capo IV artt. 17-25) e dal presente regolamento.
2. Qualora sia previsto - o proposto - l'impiego da parte del Comune di risorse finanziarie, devono essere precisate:
 - a) le utilità sociali che con le stesse s'intende conseguire adottando criteri di elevata produttività
 - b) l'eventuale contribuzione con la quale i cittadini dovranno partecipare agli oneri di realizzazione e gestione preventivati.
3. Il referendum consultivo qualora dichiarato ammissibile, non potrà essere svolto in concomitanza con le sole elezioni comunali o provinciali (città metropolitana).

ART. 2 Referendum ammessi - Data di effettuazione

1. Nei casi di consultazioni referendarie effettuate non in coincidenza con altre operazioni di voto, vengono riunite in un'unica giornata di una domenica, fra il 15 aprile e il 15 giugno, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
2. Le consultazioni referendarie abbinate ad altre operazioni di voto seguiranno gli orari fissati per tali votazioni.
3. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentita la conferenza dei capi gruppo consiliari ed anche dei Comitati promotori per i referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
4. I Referendum Comunali dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni comunali o provinciali (città metropolitana) non possono essere tenuti. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo (comma 2).

5. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

ART. 3

Referendum di iniziativa del Consiglio comunale

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile. Dopo il dibattito, le cui modalità e tempi d'intervento sono stabiliti dal Regolamento del Consiglio comunale, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

3. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco.

4. Dal momento della adozione della delibera di indizione da parte del Consiglio Comunale, gli organi comunali competenti, devono cessare di emettere atti e provvedimenti sulla materia oggetto del referendum in attesa della pronuncia della cittadinanza.

ART. 4

Referendum di iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo costituiscono un comitato di promotori, composto almeno da cinque elettori, che definisce il quesito o i quesiti oggetto del Referendum: al comitato è conferito l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un Coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

2. Il Comitato deposita il testo del/i quesiti presso la segreteria del Comune e ritira i moduli, vidimati dal Segretario Generale, che dovranno essere sottoscritti da almeno 600 elettori affinché l'iter referendario possa essere attivato. Le firme

devono essere autenticate nelle forme di legge. Dal momento dell'ammissione del referendum da parte della Commissione di cui all'art. 4 comma 3, gli organi comunali competenti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 19 comma 3, dello Statuto, devono cessare di emettere atti e provvedimenti sulla materia oggetto del referendum in attesa della pronuncia della cittadinanza.

3. Il Segretario Generale verifica entro 10 giorni la validità delle firme raccolte ed il loro numero. Il Sindaco, nei cinque giorni successivi, affida l'esame di ammissibilità del Referendum ad una Commissione costituita ai sensi dell'art. 21, comma 1, dello Statuto comunale.

4. Il Difensore civico regionale che presiede la commissione, convoca la stessa nel Palazzo Comunale. La notifica della convocazione deve avvenire con almeno 3 giorni di anticipo sulla data prevista. Copia della convocazione deve essere esposta negli stessi termini all'Albo Pretorio. Le sedute sono pubbliche e sono valide solo in presenza della totalità dei componenti. Assiste alla seduta un funzionario comunale all'uopo designato, con la mansione di Segretario, che verbalizza i risultati debitamente motivati e quanto altro viene richiesto o indicato. Il verbale viene sottoscritto da tutti i componenti della commissione. La commissione decide sull'ammissibilità del referendum di iniziativa popolare entro 30 giorni dal deposito delle firme.

C A P O II

PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

ART. 5

Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, in caso di concomitanza con altre consultazioni. In caso di non concomitanza, sarà cura del Sindaco sentiti la Conferenza Capigruppo ed il Comitato Promotore, individuare i luoghi ed il numero delle sezioni elettorali nelle quali svolgere la consultazione.

4. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.

5. La Commissione di cui all'art. 4, comma 3, verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello Statuto e del presente regolamento.

ART. 6

Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco, per le richieste dei cittadini e per le deliberazioni del Consiglio Comunale rispettivamente ammesse e adottate entro il 31 gennaio di ogni anno. I referendum ammessi o deliberati dopo tale data sono effettuati nella sessione referendaria dell'anno successivo. Al fine di garantire l'attuazione del procedimento referendario, successivamente alla avvenuta ammissione o deliberazione del referendum, l'amministrazione comunale si impegna a stanziare le relative risorse finanziarie.

2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 2. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla giunta comunale, ai capi gruppo consiliari, al comitato promotore dei referendum d'iniziativa popolare, all'ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione del Referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.

3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:

a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;

b) il giorno e l'orario della votazione;

c) le modalità della votazione;

d) l'ubicazione del luogo della votazione;

e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

4. Nel caso in cui siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono

riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, il numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.

6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

ART. 7

Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento dei referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Sindaco di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso.

2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Conferenza dei capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio comunale delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni, al Comitato dei Promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal Regolamento per l'informazione.

C A P O III

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DIVOTAZIONE E DI SCRUTINIO

ART. 8

Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario generale del Comune il quale avvalendosi di tutti gli uffici comunali coordina le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

2. La Segreteria comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

ART. 9

L'ufficio di sezione

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal Presidente, da tre scrutatori uno dei quali, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.

2. In caso di concomitanza con altre operazioni di voto (ad eccezione delle elezioni comunali o provinciali/città metropolitana), gli uffici di sezione seguono le regole di composizione previste dalle stesse.

2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, alla nomina, per ogni sezione elettorale, di tre scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53, qualora non siano in concomitanza con altre operazioni di voto, in quest'ultimo caso si applicano i termini previsti per le stesse.

3. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco richiede al Presidente della Corte d'Appello la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53 qualora non siano in concomitanza con altre operazioni di voto, in quest'ultimo caso si applicano i termini previsti per le stesse.

4. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario pari a quello previsto per le consultazioni referendarie.

ART. 11

Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 361.
2. L'ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio. In caso di concomitanza con altre operazioni di voto, l'ufficio di sezione si costituisce secondo i termini previsti dalle norme disciplinanti l'elezione principale.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma autenticati, senza spesa, dal Segretario comunale o da altro funzionario del comune abilitato a tale funzione.
4. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato dal comitato promotore, di cui al precedente art. 4, comma 2, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8,00. Le consultazioni referendarie abbinate ad altre operazioni di voto seguiranno gli orari fissati per tali votazioni.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel riquadro che la contiene.
7. Le votazioni si concludono alle ore 20.00. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala. Le consultazioni referendarie abbinate ad altre operazioni di voto seguiranno gli orari fissati per tali votazioni.

8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso. Qualora le consultazioni referendarie siano abbinate ad altre operazioni di voto lo scrutinio verrà effettuato immediatamente dopo lo scrutinio dell'elezione principale.

ART. 12

Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione.

2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui all'art. 24 dello statuto comunale;

b) a riesaminare e decidere in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;

c) a determinare e proclamare i risultati del referendum.

3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale del referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari, dei quali uno viene immediatamente inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

5. Il Segretario comunale trasmette immediatamente uno degli originali del verbale alla Commissione comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami, relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti

effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al sindaco, a mezzo del Segretario comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.

6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante altre forme di informazione;

b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capi gruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum;

c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione dei referendum.

7. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum nell'archivio comunale, con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

8. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso le stesse svolte, un onorario corrispondente a quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 maggiorato del 50% per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

9. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della Commissione per i referendum viene pubblicata dal Segretario comunale all'albo pretorio del Comune, per i 15 giorni.

PROPAGANDA PER I REFERENDUM

ART. 13

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune in numero non inferiore al minimo previsto secondo comma dell'art. 2 della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.

3. Gli spazi di cui al precedente comma saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla giunta comunale tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione, attribuendo:

a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di cui al precedente art. 3, secondo comma una superficie di cm. 70 x 100;

b) ai gruppi consiliari, come sopra costituiti, che comprendono almeno un terzo dei Consiglieri in carica, una ulteriore superficie di cm. 70 x 100;

c) a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm. 70 x 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non superiori a tre.

4. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste del precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lettera c) dello stesso comma.

5. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dando avviso scritto al Comune.

6. Entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari e al Comitato dei promotori l'ubicazione degli spazi per le affissioni e le superfici a ciascuno attribuite.

7. Salvo diversi accordi comunicati per iscritto al Comune degli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite dono determinate mediante sorteggio.

8. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta od in concessione.

ART. 14

Altre forme di propaganda - Divieti - Limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130 e successive modificazioni, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130 e successive modificazioni.

C A P O V

ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

ART. 15

Provvedimenti del Consiglio comunale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro tre mesi dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del consiglio stesso che dei cittadini.

2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 dello statuto del comune, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.

3. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale adotta motivate

deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, ai sensi dell'art. 24 commi 2 e 3 dello Statuto del Comune.

4. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria, che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità per il Consiglio comunale.

ART. 16

Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e altre forme di informazione.

2. Copia delle deliberazioni del consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

C A P O VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17

Disciplina del procedimento referendario

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum consultivi sono disciplinati dal presente regolamento.

ART. 18

Scheda per il referendum

1. Il fac-simile della scheda per il referendum, distinto come Allegato A, costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. È riprodotto in formato cm. 15 x 25, e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del Comune di Melegnano.

ART. 19

Diffusione del regolamento

1. A cura del Segretario Generale, copia del presente regolamento sarà inviata, entro trenta giorni dalla sua esecutività, ai Consiglieri comunali, ai responsabili degli uffici e servizi

comunali, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune, ai consorzi ed alla unità socio sanitaria locale cui il Comune partecipa. I responsabili degli uffici e servizi comunali, i dirigenti delle istituzioni, aziende, enti, unità e consorzi suddetti sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei contenuti del regolamento ai propri dipendenti e a disporre affinché le norme con lo stesso stabilite siano tempestivamente e rigorosamente osservate.

2. A cura del Segretario Generale, copia del presente regolamento sarà, inoltre inviata, entro il termine di cui al precedente comma, alle associazioni di partecipazione popolare iscritte nell'apposito registro, alle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge ed alle altre formazioni sociali.

ART. 20
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore in conformità a quanto disposto dal comma 7, art. 94 dello Statuto comunale.

Allegato A

Parte interna

REFERENDUM COMUNALE

Volete:

SI

NO

* * *

Parte esterna

Comune di MELEGNANO

Sigla ufficio Sezione
